Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 agosto 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO, il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 196 DEL 28 AGOSTO 1951:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 292 del 18 luglio 1951, riguardante il prezzo delle specialità medicinali.

(3995)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1951, n. 704.

Soppressione della fabbriceria denominata Opera di San Leonardo, in San Casciano dei Bagni (Siena).

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria denominata Opera di San Leonardo, in San Casciano dei Bagni (Siena).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1951, n. 705.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, nel quartiere Borgo Marina del comune di Pescara.

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Penne-Pescara in data 19 marzo 1949, integrato con postilla 8 luglio 1950 e con dichiarazione 29 gennaio 1951, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, nel quartiere Borgo Marina del comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951, n. 706.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento industriale di Torremaggiore (Foggia).

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento industriale di Torremaggiore (Foggia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1951, n. 707.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale commerciale di Santhià (Vercelli).

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale commerciale di Santhià (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1951, n. 708.

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale dei ciechi di Torino, viene autorizzato ad accettare un legato di lire cinquemila disposto in suo favore dal defunto signor Carlo Merzagora fu Giuseppe con testamento olografo in data 26 agosto 1948.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1951.

Proroga del termine per l'esecuzione del piano particolareggiato della città di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2188, recante modificazioni alla legge suddetta;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;

Visto il regio decreto 19 dicembre 1940, col quale furono approvati il piano particolareggiato di variante al piano regolatore di massima della città di Milano — per la formazione della nuova via fra piazza Beccaria e San Babila, con diramazioni in allacciamento alla via San Pietro all'Orto; per il completamento della piazza San Babila, con lieve allargamento del tronco di via Monforte compreso tra il corso Venezia e la via degli Arditi (ora via Cerva); per la formazione della nuova via in allargamento e prolungamento della via Borgogna, fino al viale Bianca Maria; per l'allargamento della via Conservatorio e del tronco di via Monforte compreso tra la via Conservatorio e la via Donizzetti; per la rettifica della via Vivaio, verso via Monforte, e per l'isolamento del Palazzo del Governo in parte del confine ovest — nonchè la variante allo stesso piano di massima per il prolungamento della via Borgogna predetta fino al piazzale Risorgimento; assegnandosi al Comune il termine di anni dieci dalla data del decreto stesso per compiere le espropriazioni ed i lavori, e stabilendosi, inoltre, che tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite per l'attuazione del suddetto piano particolareggiato erano ammesse a fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte;

Ritenuto che il comune di Milano, in base a deliberazione del 14 ottobre 1949, ha chiesto che la validità del piano sia prorogata di cinque anni, e, cioè, fino al 19 dicembre 1955, limitatamente alle zone indicate nella unita planimetria in iscala 1:1000;

Ritenuto che, a causa delle eccezionali circostanze create dallo stato di guerra, e successivamente per le molteplici difficoltà del dopoguerra, il comune di Milano si è trovato nell'impossibilità di ultimare le espropriazioni ed i lavori entro il termine di dieci anni all'uopo assegnato;

Che, pertanto, ricorrono giustificati motivi per concedere la proroga, limitatamente, però, a tutto il 31 ottobre 1952, in armonia al disposto dell'art. 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Limitatamente alle zone indicate nell'unita planimetria in iscala 1:1000 vistata dal Ministro proponente, e soltanto agli effetti del compimento degli espropri e dei lavori, è prorogato, fino al 31 ottobre 1952, il termine stabilito col regio decreto 19 dicembre 1940 per l'esecuzione del piano particolareggiato descritto nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1951

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1951
Registro Lavori pubblici n. 9, *foglio n.* 217.

(4298)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1951.

Ricostituzione della Borsa merci in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1494, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 12, che soppresse, tra le altre, la Borsa merci di Milano;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse merci;

Vista la deliberazione del 5 luglio 1950, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano propone di ricostituire, in quella città, la Borsa merci;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita in Milano la Borsa per le contrattazioni in merci regolate dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272, e 30 maggio 1950, n. 374.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1951

EINAUDI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1951
Registro Industria e commercio n. 10, *foglio n.* 205. — BRUNO

(4238)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1951.

Ricostituzione della Borsa merci in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1494, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 12, che soppresse, tra le altre, la Borsa merci di Napoli;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse merci;

Vista la deliberazione dell'11 maggio 1951, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli propone di ricostituire, in quella città, la Borsa merci;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita in Napoli la Borsa per le contrattazioni in merci regolate dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272, e 30 maggio 1950, n. 374.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1951

EINAUDI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1951
Registro Industria e commercio n. 10, foglio n. 206. — BRUNO

(4239)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1951.

Costituzione di una Commissione per lo studio della situazione generale mineraria del Bacino idrogeologico Euganeo (Padova).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il voto espresso nella seduta del 3 ottobre 1950 dal Consiglio superiore delle miniere in merito alla opportunità ed alla necessità di provvedere ad una disciplina uniforme e generale delle prescrizioni tecniche da impartirsi agli esercenti sorgenti di acque minerali e stabilimenti termali del Bacino idrogeologico di Abano (Padova);

Vista la legge 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 14 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una Commissione, per lo studio della situazione generale mineraria del Bacino idrogeologico Euganeo (Abano, Montegrotto, Battaglia Terme, Teolo, ecc.), con sede in Roma.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è così costituita:

prof. Michele Gortani, Senatore della Repubblica, presidente;

dott. Guido Giorgi, ispettore generale del Ministero industria e commercio;

prof. Giorgio Dal Piaz, esperto;

dott. Ettore Da Molin, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova;

ing. Enzo Beneo, direttore del Servizio geologico del Ministero industria e commercio;

prof. dott. Raffaele Nuccerini, direttore del Servizio chimico del Ministero industria e commercio:

prof. Cramarossa Saladino, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

dott. Raffaele Rossano, direttore capo divisione, addetto alla Direzione generale delle miniere;

ing. Raffaele Lauri, ingegnere capo del Corpo delle miniere;

ing. Paolo Cerulli, ingegnere capo del Distretto minerario di Padova.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Cesare Marin, capo sezione addetto alla Direzione generale delle miniere.

La Commissione potrà espletare i compiti di competenza anche mediante accessi nella zona euganea di tutti o parte dei suoi componenti e potrà invitare per comunicazioni anche esperti estranei alla pubblica Amministrazione.

Art 3.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 14 novembre 1950, n. 888.

Agli stessi componenti che fanno parte della pubblica Amministrazione e che dovranno recarsi fuori dalla ordinaria residenza per partecipare ai lavori della Commissione stessa sarà corrisposto inoltre il trattamento di missione stabilito dalle disposizioni vigenti per i gradi rispettivamente ricoperti.

Per il prof. Giorgio Dal Piaz e per il dott. Ettore Da Molin, estranei alla pubblica Amministrazione, il trattamento di missione sarà corrisposto nella misura corrispondente a quella degli impiegati del grado 5°.

Art. 4.

Le spese per l'applicazione del presente decreto graveranno per il gettone di presenza sul cap. 13 e per l'indennità di missione sul cap. 67 del bilancio del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1950-51 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1951

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1951
Registro n. 10, foglio n. 194. — BRUNO

(4255)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1951.

Misura della restituzione dei diritti per i manufatti di cotone esportati nel 1° semestre dell'anno 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;
Visto il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1289;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 227;
Visto il proprio decreto 30 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1951, registro Finanze n. 9, foglio n. 96;

Decreta:

La restituzione del dazio di confine, del diritto di licenza e della imposta generale sull'entrata, corrisposti sul cotone greggio e su quello rigenerato impiegati nella fabbricazione di prodotti ammessi, quando si esportano, a godere di tale beneficio, ed esportati dal 1° gennaio 1951 fino a tutto il 30 giugno stesso anno, è stabilita nella seguente misura:

Restituzione per ogni quintale di cotone greggio e rigenerato contenuto nei prodotti esportati:

	Per dazio di importazione (specifico e ad valorem	Per diritto di licenza	Per I. G. E.	In totale
	Lire	Lire	Lire	Lire
A) *Cotone greggio*:				
1) Ovatte e cardati di cotone	3.201	54	1.712	4.967
2) Cotone idrofilo . .	3.481	59	1.862	5.402
3) Filati di cotone . .	3.481	59	1.862	5.402
4) Tessuti di cotone . . .	3.503	59	1.873	5.435
B) *Cotone rigenerato*:				
1) Ovatte e cardati di cotone	160	927	311	1.398
2) Cotone idrofilo . .	174	1.008	338	1.520
3) Filati di cotone . . .	174	1.008	338	1,520
4) Tessuti di cotone .	175	1.014	340	1.529

La restituzione dei diritti corrisposti sul cotone impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per veicoli si effettua nella misura stabilita per i filati e per i tessuti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1951

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro interim per il bilancio
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1951
Registro Finanze n. 20, foglio n. 247. — LESEN

(4326)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1951.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri delle sigarette di produzione americana « Convoy ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni.

Sentito il Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 giugno 1951;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° settembre 1951, vengono iscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri in vendita nel territorio nazionale, le sottoindicate sigarette di produzione americana e ne viene fissato, come segue, il prezzo di vendita al pubblico:

Sigarette « Convoy »: Lit. 16.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1951
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 359. — TAFURI

(4327)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1951.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto unico della Cassa di risparmio di Gorizia e della coesistente Sezione di credito fondiario, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 gennaio 1943;

Vista la deliberazione adottata in data 17 aprile 1951 dal Consiglio di amministrazione di detta Cassa di risparmio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, viene modificato come segue:

« Il patrimonio della Sezione di credito fondiario è costituito:

« *a*) dal fondo di garanzia di L. 9 milioni:

« *b*) dal fondo di riserva iniziale di L. 500 mila e successivi aumenti;

« *c*) da altri fondi eventuali costituiti per scopi speciali ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

(4277)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1951.

Conferma di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1546, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1950, con il quale il dott. Girolamo Castello è stato confermato sindaco effettivo dell'Istituto predetto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1950;

Considerato che il dott. Castello è scaduto di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Girolamo Castello è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

(4279)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1951.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Udine, approvato con decreti del 6 gennaio 1939 e 24 febbraio 1947;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 20 marzo 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, allegato al presente decreto, composto di n. 54 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1951.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Loreto (Ancona), approvato con decreto del Capo del Governo del 17 maggio 1939;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, rispettivamente in data 2 marzo 1951 e 11 marzo 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Loreto (Ancona), allegato al presente decreto e composto di n. 59 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1951.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Busseto, approvato con decreto del Capo del Governo in data 16 dicembre 1941;

Vista la deliberazione in data 23 aprile 1951 del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 22 e 26 dello statuto del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma), sono modificati come segue:

Art. 22. — « Il limite minimo dei prestiti è di L. 500 il massimo di L. 100.000. Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 50.000, dovrà ottenersi caso per caso l'autorizzazione del presidente.

I prestiti sino a L. 1000 sono esenti da qualunque interesse.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Art. 26. — « In caso di distruzione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni del

testo unico approvato con regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti la emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Quando si verifica la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 5000 il Consiglio di amministrazione prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi 60 giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte.

La denunzia della perdita potrà darsi anche con lettera raccomandata.

La stessa procedura può essere adottata in caso di perdita di polizza di importo superiore alle L. 5000 ma non oltre L. 10.000.

In questo caso però l'emissione del duplicato non potrà comunque aver luogo se non dopo trascorsi 60 giorni dalla scadenza del prestito senza opposizione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

(4286)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1951.

Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita umana presentate dalla « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita umana, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita umana, presentate dalla « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano, in sostituzione di quelle attualmente in vigore:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 13 agosto 1951

Il Ministro: CAMPILLI

(4256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno dal comune di Romagnano Sesia (Novara).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 13 luglio 1951, n. 60619/24005/49, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Romagnano Sesia (Novara) la donazione di un'area di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4305)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno dal comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 60659/24005.24 del 13 luglio 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Corigliano Calabro (Cosenza) un'area di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4306)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno sita nel comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 13 luglio 1951, n. 60525/24005.7, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'area di terreno dal comune di Fermo (Ascoli Piceno) per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4307)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno sita nel comune di Orvieto.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 60475/24005.79 del 26 giugno 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione un'area di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino sito nel comune di Orvieto.

(4308)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di Casirate d'Adda, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: dalla cascina San Pietro, confine territoriale con la provincia di Milano e quindi strada campestre fino al confine territoriale del comune di Treviglio in località cascina Cantalupo;

ad *est*: strada consorziale che dalla cascina Cantalupo arriva all'abitato di Casirate sulla circonvallazione ovest fino al punto d'incontro con la strada comunale Casirate-Rivolta d'Adda;

a *sud*: dal punto d'incontro predetto, strada comunale per Rivolta d'Adda e quindi confine territoriale con la provincia di Cremona fino al punto d'incontro con la roggia Cremasca;

ad *ovest*: roggia Cremasca fino alla cascina Ronchi dei Poveri, quindi da questo punto strada campestre che passando nei pressi del casello Bosco Rovida, conduce alla cascina San Pietro in confine col territorio della provincia di Milano.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bari, della estensione di ettari 800 circa, compresa nel comune di Corato, delimitata dai seguenti confini strade vicinali Tratturo, San Magno, Tratturello e San Cristoforo.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 400, compresa nel comune di Montopoli, delimitata dai seguenti confini dalle tenute di San Pietro e San Vittore confinante con la sponda sinistra del Tevere fino al fosso Cerreto; Roscionetto; San Vittore Smargiassi fino all'inizio della strada di Coltimone: fosso San Pietro fino alla ferrovia; lato destro della ferrovia stessa fino al Tevere.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1949, nella zona di Castelmassa (Rovigo), dell'estensione di ettari 460, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 luglio 1949, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo), dell'estensione di ettari 360, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 31 luglio 1949, nelle zona di Polesella e Marchesana (Rovigo), dell'estensione di ettari 340, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

(4251)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura.

Per il periodo 10 agosto 1951 - 9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Langhirano (Parma), dell'estensione di ettari 480, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada che da case Caretti porta a Tabiano;

ad *est*: da case Caretti strada Olive sino al ponte della Fabbiola indi strada per Manzano e Quinzano fino a quota 534;

a *sud*: da quota 534 strada campestre fino a Valle;

ad *ovest*: strada da Valle a Castrignano, canale del Baglio e strada di Ozzano e della costa di Castrignano.

Per il periodo 10 agosto 1951 - 9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Calestano (Parma), dell'estensione di ettari 335, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: rio Bersano;

ad *est*: rio Chervara e strada che da Fragno conduce al Lagoni;

a *sud*: rio Moneglia;

ad *ovest*: strada provinciale Parma-Calestano.

Per il periodo 10 agosto 1951 - 9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Neviano Arduini (Parma), dell'estensione di ettari 310 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada della Val Tocana;

ad *est*: detta strada e linea da quota 442 a Cà Ravina;

a *sud*: linea da Cà Ravina alla strada Sasso-Lupazzano;

ad *ovest*: strada Sasso-Lupazzano sino al bivio colla strada della Val Tocana e da questo bivio strada della Val Tocana.

Per il periodo 10 agosto 1951 - 9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Noceto (Parma), dell'estensione di ettari 650, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada Borghetto-Galvana;

ad *est*: strada dei Boschi e deposito militare di munizioni;

a *sud*: strada delle Chiesuole, predetto deposito militare, strada del Fontanone e la Gatta;

ad *ovest*: strada del Fontanone, strada della Gatta e del Borghetto.

Per il periodo 10 agosto 1951 - 9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Bardineto (Savona), dell'estensione di ettari 500, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: confini con il comune di Calizzano, dal rio Castellaro al comune di Magliolo;

ad *est*: confini del comune di Magliolo, comune di Giustenice, fino al Giovo di Giustenice;

a *sud*: strada per casa Catalano, strada per casa Cormore, rio Fussaiè, Cascinassa;

ad *ovest*: Cascinassa, strada per Cava fino al rio Castellaro, rio Castellaro.

Per il periodo 10 agosto 1951 - 9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Gropparello, località Castellana (Piacenza), della estensione di ettari 600, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada comunale, Gropparello-Castellana-Groppo Visdono-Gropparello passante per le seguenti località: Camilli, Castellana, Croviano, Groppo Visdomo, La Flora, Suvernora, Ravazzoli, Carini, rio Basur sino all'incrocio con la strada Gropparello Castellana.

(4264)

Rinnovo e ampliamento di zone venatorie di ripopolamento e cattura.

La zona di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Lupazzano Paderna (Parma), dell'estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 agosto 1948, viene ampliata su fondi contigui dell'estensione di ettari 350 e rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

Detta zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 750 e resta così delimitata:

a *nord*: strada comunale « Bellena » a sud della frazione Ramazza fino alla strada provinciale Traversetolo-Vetto d'Enza, e da qui fino alle quote 319-308;

ad *est*: da quota 308 a quota 325 e poi strada campestre che conduce a Ludrignano fino a quota 510;

a *sud*: da quota 510, strada che porta a Ludrignano fino alla chiesa, indi la stradicciola che dalla chiesa di Ludrignano raggiunge la strada provinciale Traversetolo-Vetto d'Enza in località « Le Molle »;

ad *ovest*: dall'incrocio della strada provinciale Traversetolo-Vetto d'Enza (in località « Le Molle ») con la strada comunale Le Molle Lupazzano, seguendo la strada comunale medesima fino al punto di congiunzione della stessa con la strada comunale principale Neviano Scurano e di qui, seguendo sempre quest'ultima strada comunale principale fino all'incrocio della stessa con la strada comunale detta « Bellena » a sud di Ramazza.

La zona di ripopolamento e cattura di Sale (Alessandria), dell'estensione di ettari 334, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1948, viene ampliata su fondi contigui dell'estensione di ettari 344 e rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

Detta zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 678 e resta così delimitata

a *nord*: strada provinciale Valenza-Pontecurone; strada Orti Camperalla;

a *sud*: strada comunale vecchia di Tortona-Predana e San Lazzaro;

ad *ovest*: strada vicinale della Cerchetta;

ad *est*: strada comunale Cantarana e Predana.

La zona di ripopolamento e cattura di Torrile (Parma), dell'estensione di ettari 435, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 luglio 1948, viene ampliata su fondi contigui dell'estensione di ettari 169 e rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55. La zona stessa assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 604 e resta così delimitata:

a *nord*: cavo Viazza e strada provinciale di Torrile, e strada Cadassa;

ad *est*: strada della Selva;

a *sud* strada comunale di San Siro;

ad *ovest*: strada provinciale di Torrile, strada del Mulino del Sole e canale Galasso.

(4270)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 173

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 agosto 1951

	Dollaro		Dollaro
~~Borsa di Bologna~~	~~624,89~~	~~Borsa di Palermo~~	~~624,90~~
» Firenze	624,88	» Roma	624,86
» Genova	624,88	» Torino	624,88
» Milano	624,88	» Trieste	624,88
» Napoli	624,85	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 28 agosto 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,65
Id. 3,50 % 1902	68,15
Id. 3 % lordo	45,05
Id. 5 % 1935	95,975
Redimibile 3,50 % 1934	71,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,70
Id. 5 % 1936	89,80
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,60
Id. 5 % convertiti 1951	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,225
Id. 5 % 1960	98,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 agosto 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,87

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,43	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Otricoli (Terni), Assisi (Perugia), Polino e Amelia (Terni), Scandriglia (Rieti), Norcia (Perugia), Ripi (Frosinone), Sant'Oreste e Anguillara Sabazia (Roma), Lunano (Pesaro), Barbarano Romano (Viterbo), Carpineto Romano (Roma), Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) e Tolfa (Roma).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482:

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

1. Il sig. Passone Pasquale fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni).

2. Il sig. Bartocci Fontana Giuseppe fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di ~~Assisi (Perugia).~~

3. Il geom. Fiorelli Gregorio di Fiorello è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Polino (Terni).

4. Il dott. Boresta Alessandro fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Amelia (Terni).

5. Il sig. Santobuoni Luigi fu Benedetto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scandriglia (Rieti).

6. Il sig. Cetronella Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia).

7. Il sig. Floridi Alberto fu Giulio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripi (Frosinone).

8. Il sig. Moroni Fiori Giovanni fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Oreste (Roma).

9. Il sig. Jacometti Carlo fu Bernardino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma).

10. Il sig. Pacei Silvio fu Cosimo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunano (Pesaro).

11. Il sig. Salvo Maria Sagretti fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barbarano Romano (Viterbo).

12. Il sig. Campagna Gioacchino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma).

13. Il sig. Morganti Michele fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).

14. Il sig. Bargiacchi Sebastiano di Egisto è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1951

Il vice direttore generale: BERNASCONI

(4242)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esame a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento Presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato col diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica. E' facoltativo l'esame delle lingue straniere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Roma, addì 14 luglio 1951

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1951
Registro Presidenza n. 51, foglio n. 308. — FERRARI

(4335)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a otto posti di volontario nella carriera dei commissari tecnici per l'Oriente

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, relativo all'istituzione del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1950, n. 1294;

Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66497/12106.2.3.1/1.3.1 del 16 maggio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di volontario nella carriera dei commissari tecnici per l'Oriente.

Le lingue per le quali è ammessa la partecipazione al concorso sono l'arabo, il turco, il persiano, l'albanese, il cinese e il giapponese.

Il numero dei posti riservato per ciascuna lingua è il seguente: arabo 3; turco 1; persiano 1; cinese 1; albanese 1, giapponese 1.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso degli altri requisiti appresso indicati, siano muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e amministrative o in scienze economiche e commerciali o in lingue letterature e istituzioni orientali o della laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli, ovvero di titoli i quali in base alle disposizioni legislative vigenti siano considerati equipollenti alle lauree suddette.

La domanda di ammissione, su carta da bollo da L. 32 sottoscritta dall'aspirante, diretta al Ministro per gli affari esteri e corredata dei documenti prescritti, deve essere fatta pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale Ufficio I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli effetti del termine suindicato la data in arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal competente ufficio del Ministero.

La domanda deve indicare nell'ordine: cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita (e, se ammogliato, cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita della consorte), titolo di studio, qualifica di reduce o assimilato (se posseduta), residenza dell'aspirante e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati. Gli aspiranti residenti all'estero dovranno altresì indicare il loro ultimo domicilio in Italia, e, se coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero della consorte.

I documenti nello stesso ordine di cui al successivo art. 3, progressivamente contraddistinti dal numero (segnato a lapis in alto a destra) corrispondente a quello dei relativi paragrafi dell'articolo predetto, dovranno tutti pervenire unitamente alla domanda.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere sotto le armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di sessanta giorni, la sola domanda di ammissione al concorso, corredata dei dati prescritti, salvo a produrre, anche separatamente, i documenti richiesti entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti dovranno quindi specificare la lingua estera nella quale desiderano sostenere la prova.

Gli aspiranti dovranno altresì indicare se abbiano partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone, in caso affermativo, la data e il risultato.

Gli aspiranti dovranno infine dichiarare se siano pendenti nei loro confronti procedimenti penali presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane ed estere, specificandone, in caso affermativo, la natura e l'eventuale esito, qualora esso non risulti annotato nel certificato di cui al n. 6 dell'art. 3 del presente bando.

Le domande giunte dopo il termine stabilito, ovvero sfornite anche di uno solo dei documenti prescritti o non redatte in conformità a quanto sopra prescritto o contenenti dichiarazioni non conformi al vero non saranno prese in considerazione, determinando l'automatica esclusione dell'aspirante dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 dal quale risulti che il candidato ha, alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superata quella di 35 anni.

Il detto limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'arme avvenuti dal 3 ottobre 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni;

e) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 maggio 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto, e sono elevati di:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite d'età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

2. Originale (L. 32 in bollo) o copia autenticata da un notaio (L. 40) e debitamente legalizzata della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e amministrative o in scienze economiche e commerciali o in lingue, letterature e istituzioni orientali o della laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli, ovvero titoli i quali in base alle disposizioni legislative vigenti siano considerati equipollenti alle lauree suddette.

Qualora il titolo originale di studio non sia ancora stato rilasciato, l'aspirante potrà produrre un certificato universitario che sostituisca a tutti gli effetti il diploma, dal quale risulti la natura della laurea e la data del conseguimento.

3. Certificato di data non anteriore a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando e su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. - Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60 di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Se l'aspirante sia nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica in Roma.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24 di buona condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

Tali certificati dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

8. Certificato medico su carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche a meno che queste derivino da ragioni di guerra, nel qual caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

Non sono validi i certificati rilasciati da medici condotti, che non rivestano la qualifica (da menzionare espressamente) di ufficiale sanitario, e da liberi professionisti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Documento rilasciato dalla competente autorità militare (L. 40 di bollo sul primo foglio, L. 32 sui successivi) contenente tutti i dati occorrenti a comprovare la precisa posizione militare dell'aspirante.

Qualora la detta autorità non sia in grado di rilasciare entro il termine previsto il documento di cui sopra, sarà provvisoriamente sufficiente presentare una dichiarazione emanante dalla stessa autorità, nella quale si attesti che il documento richiesto è in corso di rilascio.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Gli aspiranti mutilati o invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 3 ottobre 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante.

Le dichiarazioni di cui al primo e successivi capoversi del presente comma potranno essere prodotte fino a dieci giorni prima dell'inizio delle prove orali.

10. Una fotografia (incollata su un foglio di carta da bollo da L. 32) firmata dall'aspirante in modo leggibile sul lato anteriore e debitamente autenticata da un notaio, unitamente alla firma.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 7 e 8 dovranno essere legalizzati a norma di legge.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura della Repubblica di Roma non occorrono legalizzazioni.

Gli aspiranti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9 e 10 del presente articolo insieme ad una copia autentica del loro stato di servizio (L. 40 di bollo sul primo foglio, L. 32 sui seguenti) di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, comprovando con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono di non essere stati sottoposti nè di esserlo attualmente a procedimento penale o disciplinare e di avere riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica di « distinto » o corrispondente. Anche detta attestazione dovrà essere di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Analoga attestazione in carta da bollo da L. 24 in aggiunta a tutti i documenti prescritti e in data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, integrata con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente bando, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 4.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 5.

Il concorso si svolgerà per esami, che consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno in due traduzioni, una dall'italiano nella lingua straniera, che il candidato professa di conoscere, l'altra dalla lingua straniera in italiano.

I candidati avranno sei ore di tempo per le traduzioni scritte, per le quali è concesso l'uso del vocabolario.

L'esame orale consisterà in una conversazione su argomenti vari nella lingua straniera, in esercizi di traduzione e di dettatura, e in una conversazione in lingua italiana su argomenti di cultura generale specialmente riguardanti la lingua, la letteratura, la storia moderna e contemporanea, le istituzioni politiche, sociali e religiose, la geografia, la struttura economica, gli usi e i costumi dei Paesi di cui il candidato professa conoscere la lingua.

Art. 6.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Nell'interesse della predisposizione delle aule e del materiale per le prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della notificazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

A parità di merito saranno preferiti i candidati muniti del diploma dell'Istituto orientale di Napoli o del diploma dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Qualora nessuno dei candidati classificati a pari merito sia in possesso di detti titoli, si applicheranno le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni, nonchè quelle del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova scritta senza aver conseguito la votazione richiesta per l'ammissione alla prova orale.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1951

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1951
Registro Esteri n. 26, foglio n. 186. — BARNABA

(4343)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio 11 dicembre 1946, n. 38207/San, con il quale venivano poste a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1946;

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1948, n. 34625, col quale veniva aggiunta al concorso, di cui sopra, la condotta veterinaria consorziale di San Sebastiano Curone;

Visto il decreto prefettizio 25 novembre 1950, n. 40057/San., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1951, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso predetto;

Visto il decreto prefettizio 12 dicembre 1950, n. 41889/3San. relativo alla nomina dei titolari delle condotte poste a concorso;

Visti gli atti d'ufficio e le rinunce presentate dagli aventi diritto alla nomina stessa;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 12 dicembre 1950, n. 41889/San., sono dichiarati vincitori, per le sedi a fianco di ciascuno indicate, i seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1) Roveda Giovanni: Acqui;
2) Piana Giuseppe: Basaluzzo (condotta consorziale);
3) Grassi Elio: Cabella Ligure (condotta consorziale);
4) Oddone Carlo: Ovada (condotta consorziale);
5) Bionaz Eugenio: Ozzano Monferrato (condotta consorziale);
6) Lago Giacomo: San Salvatore Monferrato (condotta consorziale);
7) Galanzino Andrea: Serravalle Scrivia (condotta consorziale),
8) Gambino Domenico: Sezzadio (condotta consorziale);
9) Wagner Ivan: Spineto Scrivia (condotta consorziale);
10) Pellegri Gabriele: Viguzzolo (condotta consorziale);
11) Orsini Giuseppe: San Sebastiano Curone (condotta consorziale).

Alessandria, addì 13 agosto 1951

Il prefetto: ZACCHI

(4272)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il decreto prefettizio n. 2421 in data 31 agosto 1947, con il quale venne indetto il concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino;

Veduto il decreto n. 20480.2/9783 in data 10 giugno 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica relativo alla composizione della Commissione giudicatrice;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino:

1. Vinardi Francesco . . . punti 130,331
2. Toglia Canio . . . » 129,454
3. Arnaldi Luigi . . . » 127,095
4. Rosso Stefano . . . » 124,624
5. Caligaris Luigi . . . » 124,352
6. De Benedetti Leonardo . . . » 123,345
7. Tizzani Felice . . . » 123,048
8. Biancotti Mario . . . » 122,924
9. Andreis Natale . . . punti 122,822
10. Perotto Ugo . . . » 121,915
11. Maina Ascanio . . . » 121,672
12. Sabbione Carlo . . . » 121,229
13. Vescovi Mario . . . » 121,159
14. Congiatu Sebastiano . . . » 120,999
15. Vigada Pier Luigi . . . » 120,960
16. Scala Domenico . . . » 120,639
17. Tavani Guglielmo . . . » 119,807
18. Bertorello Alfredo . . . » 119,335
19. Nobile Vincenzo . . . » 118,855
20. Marini Raffaello . . . » 118,720
21. Biavati Aldo . . . » 118,135
22. Vezzosi Felice . . . » 117,977
23. Gillo Giuseppe . . . » 117,967
24. Piretto Attilio . . . » 117,594
25. Botto Micca Augusto . . . » 117,373
26. Pivani Alberto . . . » 117,259
27. Clara Federico . . . » 117,205
28. Astegiano Antonio . . . » 116,818
29. Montanari Luigi . . . » 116,227
30. Sardi Paolo . . . » 114,750
31. Galimberti Eugenio . . . » 114,636
32. Polcari Adelmo . . . » 114,382
33. Terzago Camillo . . . » 114,068
34. Ottino Carlo di Leopoldo . . . » 113,526
35. Trinch Giorgio . . . » 111,972
36. Bodrato G. Battista . . . » 111,344
37. Rosmino Giovanni . . . » 111,114
38. Bardessono Giacomo . . . » 110,746
39. Gnavi Adolfo . . . » 110,450
40. Refolo Ugo . . . » 109,750
41. Toja Giuseppe . . . » 109,464
42. Revelli Casimiro . . . » 108,474
43. De Giorgis Giovanni . . . » 108,293
44. Dente Rinaldo . . . » 107,921
45. Pavetto Andrea . . . » 107,915
46. Santacroce Domenico . . . » 107,541
47. Turin Silvio . . . » 107,208
48. Paredi Tommaso . . . » 106,511
49. Spadaro Salvatore . . . » 105,604
50. Vacca-Cavallot Andrea . . . » 105,542
51. Maccario Camillo . . . » 104,030
52. Piglia Alessandro . . . » 103,370
53. Fusco Domenico . . . » 103,290
54. De Gregorio Vincenzo fu Antonio . . . » 101,575
55. Salassa Michele . . . » 101,429
56. Bosio Eugenio . . . » 101,341
57. Zanotti Clemente . . . » 100,992
58. Zanolo Mario . . . » 100,772
59. Zucchetti Giuseppe . . . » 99,744
60. Capra Giovanni . . . » 99,604
61. Ballari Giacomo . . . » 99,353
62. Brignolo Ilario . . . » 98,179
63. Tabasso Francesco . . . » 98,067
64. Loria Oreste . . . » 97,950
65. Odello Felice . . . » 97,750
66. Aragno Giuseppe . . . » 96,836
67. Pagetto Giuseppe . . . » 96,766
68. Rossi Alessandro . . . » 96,175
69. De Antoni Giovanni . . . » 95,481
70. Ros Sebastiano Raoul . . . » 95,215
71. Timò Mansueto . . . » 95,165
72. Arzani Giovanni . . . » 94,593
73. Pagano Angelo . . . » 94,478
74. Ferrero Michelangelo . . . » 94,345
75. Grillo Cesare . . . » 94,181
76. Tonda Antonio . . . » 94,126
77. Conti Teresio . . . » 93,928
78. Di Gregorio Vincenzo di Gaetano . . . » 93,716
79. Viglino Pasquale . . . » 93,693
80. Gaiottino Giuseppe . . . » 93,585
81. Burrone Aldo . . . » 93,318
82. Persoglio Ercole . . . » 93,137
83. Bassani Antonio . . . » 92,631
84. De Serafini Gaetano . . . » 92,166
85. Quaglia Michele . . . » 91,265
86. Sanò Mario . . . » 90,805
87. Cerutti Luigi . . . » 90,752
88. Calzone Renato . . . » 90,381
89. Cassano Pietro . . . » 89,924
90. La Scala Francesco . . . » 89,557

91. Reschia Carlo	punti	89,404
92. Peirone Giorgio	»	89,271
93. Boidi Domenico	»	89,220
94. Notarantonio Sirio	»	88,927
95. Allemano Vincenzo	»	88,611
96. Peddis Carlo	»	88,096
97. Brautigam Mario	»	87,959
98. Musso Eugenio	»	87,713
99. Dotti Angelo	»	86,979
100. Camandona Rodolfo	»	86,747
101. Crotti Giuseppe	»	86,605
102. Ielmoni Pietro	»	86,334
103. Verna Riccardo	»	86,309
104. Cavaglia G. Battista	»	86,134
105. Buscaglino Vincenzo	»	86,133
106. Bernard Gustavo	»	85,359
107. De Secondi Riccardo	»	85,150
108. Monticone Lorenzo	»	84,982
109. Cassio Giovanni	»	84,972
110. Perruchon Roberto	»	84,614
111. Quadrelli Francesco	»	84,522
112. Re Delfino	»	84,234
113. Ravera Mario	»	84,051
114. Francisca Mario	»	83,868
115. Fregni Aldo	»	83,808
116. Torti Giovanni	»	83,802
117. Vacca-Cavallot Luigi	»	83,774
118. Momigliano Guido	»	83,061
119. Figliomeni Leone	»	83,054
120. Benso Livio	»	82,983
121. Romero Carlo	»	82,837
122. Rossi Renato	»	82,727
123. Massocco Leandro	»	82,289
124. Diversi Renato	»	82,110
125. Vercesi Pier Luigi	»	81,745
126. Bertoldo Pietro	»	81,665
127. Cerutti Gaspare	»	81,612
128. Ferrua Matteo	»	81,328
129. Rapellini Marino	»	81,126
130. Zantonelli Marcello	»	80,937
131. Negri Umberto	»	80,776
132. Grandi Felice	»	80,635
133. Civardi Pietro	»	80,619
134. Lagorio Camillo	»	80,600
135. Russo Paolo	»	80,597
136. Bonzano Giuseppe	»	80,462
137. Pallieri Alberto	»	80,298
138. Anerdi Carlo	»	80,180
139. Cattaneo Rodolfo	»	80,122
140. Delù Francesco	»	80,020
141. Barbera Giovanni	»	79,996
142. Franco Francesco	»	79,901
143. Pelissetti Marcello	»	79,670
144. Ecclesia Carlo	»	79,389
145. Ghisio Carlo	»	79,279
146. Bertorello Felice	»	79,249
147. Marturana Giuseppe	»	79,188
148. Andorno Bruno	»	79,180
149. Garrone Ottavio	»	78,915
150. De Clementi Raoul	»	78,880
151. Micali Giovanni	»	78,774
152. Perissi Emilio	»	78,734
153. Oddenino Bartolomeo	»	78,723
154. Buglione Ceresa Aldo	»	78,569
155. Scozzarella Giuseppe	»	78,272
156. Petitti Giuseppe	»	78,243
157. Matta Alfredo	»	78,207
158. Terzago Carlo	»	77,893
159. Rendano Eugenio	»	77,757
160. Valsecchi Antonio	»	77,720
161. Actis Dato Ettore	»	77,542
162. Bonzano Paolo	»	77,245
163. Peracchio Aldo	»	77,085
164. Tornotti Carlo	»	76,961
165. Grillo Ambrogio	»	76,792
166. Bianco Silvio	»	76,648
167. Abrate Michele	»	76,326
168. Reimondo Carlo	»	76,272
169. Peiretti Giuseppe	»	76,234
170. Angonoa G. Battista	»	76,188
171. Pagliardi Emanuele	»	76,063
172. Cerutti Carlo	»	76,045
173. Imoda Enrico	punti	76,022
174. Picco Cesare	»	75,965
175. Erber Bruno	»	75,943
176. Scarognina Pietro	»	75,879
177. Ganna Alberto	»	75,847
178. Rosso Carlo di Giuseppe	»	75,818
179. Castelli Danilo	»	75,518
180. Destefanis Edoardo	»	75,459
181. Casassa Angelo	»	75,405
182. Schiavina Mario	»	75,372
183. Albertano G. Battista	»	75,099
184. Cardone Elio	»	74,890
185. Rimini Emilio	»	74,852
186. Fontana Maurizio	»	74,786
187. Violante Francesco	»	74,785
188. Malandrino Salvatore	»	74,684
189. Pollani Vincenzo	»	74,675
190. Tornari Giuseppe	»	74,622
191. Bianco Roberto	»	74,425
192. Fracchia Pietro	»	74,375
193. Scienza Filippo	»	74,330
194. Repetto Carboneschi di Ventimiglia Walter	»	74,258
195. De Bernardi Giovanni fu Stefano	»	74,011
196. Comina Ezio	»	74,002
197. Coucourde Alberto	»	74,000
198. Diena Dario	»	73,894
199. Aviotti Francesco	»	73,851
200. Grosso Emanuele fu Vittorio	»	73,654
201. Verdoia Italo	»	73,631
202. Diaferia Francesco	»	73,336
203. Tua Ferdinando	»	73,335
204. Tommasi Virgilio	»	73,306
205. Conti Adriano	»	72,890
206. Rovano Agostino	»	72,741
207. Bertolino Pier Carlo	»	72,698
208. Bausano Alberto	»	72,650
209. Longo Giuseppe	»	72,639
210. Romano Carlo	»	72,404
211. Oria Mario	»	72,313
212. Fornasari Cornelio	»	72,287
213. Giovannini Eraldo	»	72,123
214. Pilla Dario	»	72,010
215. Giacomasso Pier Paolo	»	72,001
216. Occleppo Armando	»	71,959
217. Pollono Celestino	»	71,797
218. Bergonzelli Vittorio	»	71,740
219. Brayda Guido	»	71,380
220. Ferraris Paolo	»	70,899
221. Merendino Giuseppe	»	70,791
222. Calvi Secondo	»	70,559
223. Pesando Giuseppe	»	70,526
224. Garanbois Eugenio	»	70,370
225. San Lorenzo Eugenio	»	70,159
226. Demarchi Massimo	»	70,120
227. Gobbi Giuseppe	»	69,932
228. Rivalta Marino	»	69,808
229. Giacobbi Enrico	»	69,558
230. Trucco Giovanni	»	69,140
231. Sillani Luigi	»	69,029
232. Chiono Domenico	»	69,011
233. Pagnozzi Umberto	»	68,764
234. Gianadda Egidio	»	68,348
235. Allisiardi Felice	»	68,135
236. Christillin Renato	»	68,124
237. Spertini Carla	»	68,045
238. Costa Mario	»	67,881
239. Marsili Felice	»	67,868
240. Facciotti Giovanni	»	67,230
241. Negro Natale	»	67,031
242. Dami Giorgio	»	67,021
243. Landriscina Antonio	»	66,991
244. Corgnati Cesare	»	66,903
245. Brondolo Ernesto	»	66,627
246. Di Blasi Giuseppe	»	66,340
247. Tonatto Andrea	»	66,250
248. Azzario Pietro	»	65,619
249. Corso Germano	»	65,518
250. Berra Carlo	»	65,200
251. Cusumano Epifanio	»	65,164
252. Maccarini Costanzo	»	65,128
253. Lovera Giuseppe	»	65,000

254. Zurletti Lino . . . . punti 64,461
255. Sotgiu Luigi . . . . » 64,318
256. Venesia Pietro . . . . . » 64,310
257. Viola Adolfo . . . . » 63,954
258. Cariglia Manlio . . . . » 63,802
259. Monti Angelo . . . . . . » 63,750
260. Benincasa Tommaso . . . » 63,700
261. Pesce Giovanni . . . . » 63,690
262. Malvestio Andrea . . . . . . » 63,598
263. Gandolfo Alberto . . . . » 63,210
264. Ceresa Secondo . . . . . » 63,100
265. Gibello Luigi . . » 63,037
266. Grosso Emanuele fu Luigi » 62,859
267. Avetta Giovanni . . » 62,823
268. Ottino Cesare Carlo » 62,514
269. Durio Vittorio » 62,500
270. Ponzetti Agostino » 62,400
271. Rosso Giovanni » 62,377
272. Pelagatti Cesare » 62,041
273. Garlasco Giuseppe » 61,913
274. Boni Ercole » 61,705
275. De Stefano Mario » 61,628
276. Pizzuti Ettore » 61,368
277. Girotto Luigi » 61,363
278. Villa Rodolfo » 60,618
279. Pesando Luigi » 60,606
280. Ganora Edoardo » 60,573
281. Isaia Annibale » 59,485
282. Piano Giuseppe » 57,786
283. Bonfante Bruno » 57,590

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino e dei comuni interessati.

Torino, addì 2 aprile 1951

Il prefetto: CARCATERRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 1300 in data 2 aprile 1951, con il quale venne approvata la graduatoria, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino;

Vedute le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Veduto l'art. 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vedute le leggi del 1° agosto 1921 n. 1312 e del 3 giugno 1950, n. 375, nonchè la circolare n. 18 in data 28 febbraio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

Vinardi Francesco: Torino (10a);
Toglia Canio: Torino (11a);
Arnaldi Luigi: Torino (8a Lucento);
Rosso Stefano: Torino (13a);
Caligaris Luigi: Ivrea;
De Benedetti Leonardo: Torino (15a);
Tizzani Felice: Giaveno (1a);
Biancotti Mario: Torino (6a Pozzo Strada);
Andreis Natale: Torino (2a Mirafiori);
Perotto Ugo: Caselle (1a);
Maina Ascanio: Torino (11a Barr. Milano centro);
Sabbione Carlo: Perosa Argentina;
Vescovi Mario: Torino (10a Barr. Milano sinistra);
Congiatu Sebastiano: Torino (12a Barr. Milano-destra);
Vigada Pier Luigi: Torino (13a R. Parco);
Scala Domenico: Rueglio;
Tavani Guglielmo: Venaria (1a);
Bertorello Alfredo: Torino (16a Ponte Stura);
Nobile Vincenzo: Torino (17a Sassi);
Marini Raffaello: Druento;
Biavati Aldo: Torino (18a Madonna del Pilone);
Vezzosi Felice: Nichelino;
Gillo Giuseppe: Piscina;
Piretto Attilio: Torrazza Piemonte;
Botto Micca Augusto: Torino (19a Borgo Po);
Clara Federico: Montanaro;
Astegiano Antonio: Fiano;
Montanari Luigi: S. Benigno Canavese;
Sardi Paolo: Gassino (2a);
Galimberti Eugenio: Brandizzo;
Polcari Adelmo: Collegno;
Terzago Camillo: Giaveno (2a);
Ottino Carlo: Beinasco;
Bodrato G. Battista: Cambiano;
Bardessono Giacomo: San Giorgio Canavese;
Gnavi Adolfo: Rivara;
Revelli Casimiro: Trofarello;
De Giorgis Giovanni: Luserna San Giovanni;
Dente Rinaldo: Cumiana (1a);
Pavetto Andrea: Settimo Tavagnasco;
Turin Silvio: San Maurizio Canavese;
Spadaro Salvatore: Ciriè (2a);
Vacca Cavallot Andrea: Riva di Chieri;
Maccario Camillo: Condove (1a);
Piglia Alessandro: Azeglio;
Fusco Domenico: Pavone;
De Gregorio Vincenzo: Pancalieri-Lombriasco;
Bosio Eugenio: Mazzè;
Zanotti Clemente: Pinasca;
Zanolo Mario: Vestignè;
Zucchetti Giuseppe: Locana;
Capra Giovanni: Romano (Strambino);
Ballari Giacomo: Candiolo;
Brignolo Ilario: San Gillio Torinese;
Tabasso Francesco: Airasca;
Loria Oreste: Ala di Stura;
Odello Felice: San Francesco al Campo;
Aragno Giuseppe: Castagnole Piemonte;
Pagetto Giuseppe: Corio;
De Antoni Giovanni: Viù;
Ros-Sebastiano Raoul: San Secondo di Pinerolo;
Arzani Giovanni: Frossasco;
Ferrero Michelangelo: Cumiana (2a);
Grillo Cesare: San Martino Canavese;
Tonda Antonio: Cesana Torinese;
Di Gregorio Vincenzo: Condove (2a);
Viglino Pasquale: Virle Piemonte;
Gaiottino Giuseppe: Albiano d'Ivrea;
Burrone Aldo (legge 3 giugno 1950, n. 375): Rivarolo Canavese;
Persoglio Ercole: Piossasco;
Bassani Antonio: Rivalta Torinese;
De Serafini Gaetano: Castagneto Po;
Sanò Mario (legge 3 giugno 1950, n. 375): Caselle (2a);
Cerutti Luigi: Baldissero Torinese;
Calzone Renato: Palazzo Piverone;
Cassano Pietro: Piobesi;
La Scala Francesco: Lombardore;
Peirone Giorgio: Feletto;
Notarantonio Sirio: Coassolo Torinese;
Allemano Vincenzo: Ulzio;
Peddis Carlo: Cercenasco;
Brautigam Mario: San Germano Chisone;
Musso Eugenio: Villar Pellice;
Dotti Angelo: Borgone;
Camandona Rodolfo: Castelnuovo Nigra;
Crotti Giuseppe: Forno Canavese;
Cavaglià G. Battista: Chialamberto;
Buscaglino Vincenzo: San Sebastiano Po;
Bernard Gustavo: Rubiana;
Monticone Lorenzo: Vische Canavese;
Cassio Giovanni: Macello;
Perruchon Roberto: Vistrorio;
Quadrelli Francesco: Mezzenile;
Ravera Mario: Usseglio;
Francisca Mario: Pralormo;
Fregni Aldo: Sparone;
Grandi Felice (legge 3 giugno 1950, n. 375): Settimo Torinese;
Bonzano Giuseppe (legge 3 giugno 1950, n. 375): Moncalieri (2a);
Ecclesia Carlo (legge 3 giugno 1950, n. 375): Chieri (2a).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 10 agosto 1951

Il prefetto: CARCATERRA

(4275)

PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

Con decreto n. 15421 div. 3ª Sanità del Prefetto di Vicenza è stata approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1947:

N.	Nominativo		Punti
1.	Mistrorigo dott. Livio	punti	125,75
2.	Fabrello dott. Eugenio	»	122,96
3.	Palazzolo dott. Agostino	»	111,70
4.	Giannini dott. Vittorio	»	101,73
5.	Feole dott. Michele	»	101,18
6.	Rossi dott. Aurelio	»	100,70
7.	Bassato dott. Egidio	»	100,50
8.	Peron dott. Angelo	»	100,20
9.	Andretta dott. Giuseppe	»	99,20
10.	Alfonsi dott. Angelo	»	95,92
11.	Ambrosio dott. Giovanni	»	92,71
12.	Spizzo dott. Willy	»	92,20
13.	Checchi dott. Roberto	»	87,50
14.	Di Giacomo dott. Giuseppe	»	86,42
15.	Pacchin dott. Carlo	»	85,37
16.	Suppa dott. Francesco	»	85,21
17.	Sirola dott. Antonio	»	85,16
18.	Munari dott. Vittorio	»	84,71
19.	Baruchello dott. Bruno	»	83,60
20.	Tegon dott. Narciso	»	82,18
21.	Bruttomesso dott. Carlo	»	81,42
22.	Mabilia dott. Remo	»	81,06
23.	Negri dott. Guido	»	80,33
24.	Denaro dott. Giuseppe	»	80,10
25.	Zoccarato dott. Arrigo	»	80,05
26.	Faggioni dott. Giuseppe	»	78,66
27.	Nicolin dott. Antonio	»	78,65
28.	Lusardi dott. Luigi	»	77,72
29.	Vedove dott. Giannalvise	»	77,51
30.	Bettuzzi dott. Valentino	»	76,27
31.	Rossato dott. Adriano	»	76,11
32.	Beggio dott. Tolmino	»	75,31
33.	Mostacci dott. Leone	»	75,07
34.	Soldà dott. Alessandro	»	74,80
35.	Faccio dott. Salvino	»	74,29
36.	Marchetto dott. Angelo	»	72,45
37.	Soliman dott. Ilvo	»	72,38
38.	Di Pasquale dott. Eduardo	»	72,06
39.	Burul dott. Ulmo	»	71,98
40.	Morisani dott. Pietro	»	71,40
41.	Loretti dott. Camillo	»	70,98
42.	Sorio dott. Marino	»	70,60
43.	Busnardo dott. Marcello	»	70,46
44.	Menaldo dott. Novello	»	69,20
45.	Grosso dott. Emanuele	»	68,90
46.	Zoso dott. Luigi	»	68,83
47.	Maran dott. Giuseppe	»	67,15
48.	Canevazzi dott. Remo	»	65,62
49.	Nappi dott. Filippo	»	65,46
50.	Nicolato dott. Luigi	»	65,28
51.	Mantia dott. Giancarlo	»	65,25
52.	Meggiolan dott. Ugo	»	65,05
53.	Rigoni dott. Vittorio	»	61,20
54.	Lorenzin dott. Lino	»	60,25
55.	Stefani dott. Giovanni	»	60 —
56.	Baldan dott. Severino	»	59,03
57.	Corvini dott. Giorgio	»	58,05
58.	Palladino dott. Umberto	»	52,90

Vicenza, addì 19 luglio 1951

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1947;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seduta del 5 maggio 1951;

Visto il proprio decreto n. 15421 in data 19 luglio 1951, che ha approvato la graduatoria suddetta;

Viste le domande presentate dai candidati idonei nonchè l'ordine di preferenza da essi dato alle sedi messe a concorso;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I concorrenti sottoindicati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

Mistrorigo dott. Livio: Bassano del Grappa (3ª condotta);
Fabrello dott. Eugenio: Quinto Vicentino;
Palazzolo dott. Agostino: Marostica (1° reparto);
Giannini dott. Vittorio: Consorzio Grancona-Zovencedo;
Feole dott. Michele: Tretto;
Peron dott. Angelo: Rotzo;
Andretta dott. Giuseppe: Foza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè all'albo dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 7 agosto 1951

Il prefetto: DAL CORTIVO

(4234)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 9468 del 16 maggio 1951 — modificato con i successivi decreti del 5 luglio 1951, del 18 luglio 1951, n. 12206, e del 2 agosto 1951, n. 13728 — con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto n. 23494 del 3 settembre 1947;

Ritenuto che a seguito della rinunzia dell'assegnatario si è resa vacante la condotta medica di Poppi (3ª Badia Prataglia);

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria dei concorrenti idonei e dell'ordine di preferenza delle sedi per le quali i medesimi hanno dichiarato di concorrere nelle singole domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti citati nelle premesse, il dott. Emilio Bandini è dichiarato vincitore della terza condotta medica di Poppi (Badia Prataglia).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 10 agosto 1951

Il prefetto: FRANCI

(4230)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.